

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA**  
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA**

emessa in data 30.11.2020

N. 478/d/20

**Oggetto:** Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 – Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 delle partecipazioni e determinazioni conseguenti. Anno 2020

L'anno duemilaventi, addì 30 del mese di novembre alle ore 10:30 con modalità da remoto, ai sensi delle disposizioni del D.P.C.M. 18.10.2020 art. 1 n. 5, confermate con D.P.C.M. 03.11.2020, in seguito a convocazione disposta con invito scritto 24.11.2020 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE	X	
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE	X	
VENTURINI TIZIANO	"	X	
BETTO SIMONE	CONSIGLIERE		X
BIANCHINI GIANCARLO	"	X	
CANDOTTO LUCA	"	X	
FERESIN CARLO	"	X	
GIGANTE SIRIO	"		X
GIOVANATTO DANIELE	"	X	
NATA GIANNI	"		X
THURN VALSASSINA PHILIP	"	X	
ZANONE PIERFRANCO	"	X	
MIAN PALMINA	RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE	X	
LUNAZZI MARCO	PRESIDENTE REVISORI LEGALI	X	
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE	X	
ZAMPAR ANDREA	REVISORE LEGALE	X	

Assistono alla seduta il dr. Armando Di Nardo Direttore Generale e Direttore dell'Area Amministrativa/ Segretario e il Direttore dell'Area Tecnica/Vice Segretario dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

## LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con D.P.G.R. 0204/Pres.dd.22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd.05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;

RICORDATO che il Consorzio di Bonifica è *"Ente pubblico economico non commerciale"* e rientra - tra l'altro - negli organismi di diritto pubblico per espressa disposizione legislativa (vedasi l'Allegato IV D.Lgs.n.50/2016) o per interpretazione condivisa e costante della normativa vigente della giurisprudenza e delle autorità indipendenti (vedasi ANAC);

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs.19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione della L.7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente modificato ed integrato;

VISTO che, ai sensi del predetto TUSP (art. 4), le Pubbliche Amministrazioni - ivi compresi i Consorzi di bonifica - non possono, direttamente od indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CONSIDERATA la situazione dell'attuale momento storico caratterizzato dall'emergenza epidemiologica e sanitaria in atto che, per l'alto rischio di contagio connesso, non rende possibile una riunione di un gruppo di persone numeroso qual è quello composto dai componenti del Consiglio dei Delegati, del Collegio dei Revisori legali e dal personale tenuto a partecipare;

CONSTATATO inoltre, che, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 18.10.2020, confermate dal D.P.C.M. 03.11.2020, non consentono, per le amministrazioni pubbliche, e quindi anche per i consorzi di bonifica che sono dalla normativa vigente talvolta equiparati ad esse in numerosi settori della loro attività, le riunioni degli Organi in presenza, così come anche confermato dalla circolare ANBI n. 32 dd. 19.10.2020;

CONSIDERATO anche che, in mancanza di una espressa disposizione statutaria, le riunioni del Consiglio dei Delegati da remoto restano comunque di difficile applicazione per garantire l'osservanza di tutti i requisiti e le condizioni legati alla verifica continua e puntuale del numero dei partecipanti che partecipano alle sedute, l'esercizio del loro diritto di voto sui singoli provvedimenti che dev'essere assicurato a tutti i componenti e sulla possibilità per gli stessi di seguire costantemente il dibattito che si potrà sviluppare, e questo sia per l'alto numero dei componenti il Consiglio dei Delegati, che per le strumentazioni informatiche in dotazione di diversi Consiglieri, non tutte idonee allo scopo;

RITENUTO, pertanto, di provvedere in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, all'approvazione del "Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 – Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 delle partecipazioni e determinazioni conseguenti. Anno 2020" sottoponendo il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva;

ATTESO che il Consorzio, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, co. 2 del D.Lgs.n.175/2016, e comunque nei limiti di cui al comma 1, del predetto articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*";
- ovvero in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili.

#### RILEVATO:

- che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs.n.175 del 2016, entro il 30 settembre 2017 il Consorzio doveva provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate (*Revisione straordinaria delle partecipazioni*);
- che con proprio provvedimento n.14/c/17 dd.22.03.2017 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 24 del D.Lgs.n.175 del 2016, dando mandato per la cessione di una partecipazione (società Hera S.p.A. – quotata), qualora fosse risultato conveniente ed esprimendosi sul mantenimento delle altre partecipazioni dirette possedute;
- che con propria deliberazione n.39/c/17 dd.18.10.2017 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2017*) dando contestualmente atto della convenienza dell'avvenuta cessione della partecipazione diretta dismessa (Hera S.p.A. – società quotata) e ha aggiornato il prospetto delle partecipazioni detenute, dando atto della prima applicazione delle disposizioni contenute nella prima ricognizione effettuata dalla Deputazione Amministrativa con provvedimento n.363/d/16 dd.16.12.2016 e recepita con proprio provvedimento n.14/c/17 dd.22.03.2017, per l'attuazione del D.Lgs.n.175/2016;
- che con propria deliberazione n.37/c/18 dd.29.11.2018 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2018*) aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative nelle società partecipate;
- che con propria deliberazione n.30/c/19 dd.29.11.2019 il Consorzio ha adottato il piano previsto dall'art. 20 del D.Lgs.n.175 del 2016 (*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – Anno 2019*) aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative nelle società partecipate;

TENUTO CONTO che devono costituire oggetto di alienazione o delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del D. Lgs.n.175/2016, - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1, del D.Lgs.n.175/2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato,

- nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 1, del D. Lgs.n.175/2016;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2, del D.Lgs.n.175/2016 previste dall'art. 20, co. 2, del D. Lgs.n.175/2016:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art.4;
  - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4.

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del D.Lgs.n.175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riferimento all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del comprensorio servito anche a seguito delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione;
- che con la ricognizione occorre individuare le partecipazioni da alienare;
- che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del comprensorio consortile;

DATO ATTO che:

- la ricognizione è rilevante anche con riferimento alle partecipazioni indirette che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g);
- il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza del Consorzio a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni, nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci, i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento;
- l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata;
- nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata;

VISTA la nozione di “società a controllo pubblico” di cui all’art.2, co.1, lett m) D.Lgs. 19.08.2016, n.175 espressa nell’Orientamento della struttura di monitoraggio del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro in data 15.02.2018,

VISTO il parere dello Studio Ponti & Partners espresso in data 08.11.2018, assunto al protocollo 10541, con cui si inquadra la natura della Società H2O-Acqua Energia S.r.l. tra le “società a controllo pubblico” ai sensi del D.Lgs. n.165/2016;

RITENUTO di recepire l’Orientamento del MEF-DT dd.15.02.2018 per tutte le società partecipate e, conseguentemente, di classificarle quali società “a controllo pubblico”;

PRESO ATTO che non sono note “partecipazioni indirette”, ovvero quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima;

DATO INOLTRE ATTO che la ricognizione è stata istruita dai competenti uffici consorziali, in conformità ai sopra elencati criteri, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1), avendo in considerazione le “Linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP” e lo “Schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni - detenute al 31 dicembre 2017”, pubblicati in data 23.11.2018 sul sito del Dipartimento del Tesoro nonché gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche” pubblicati in data 20.11.2019 sul sito del Dipartimento del Tesoro ;

ATTESO che gli atti relativi alla revisione in oggetto sono stati predisposti previo confronto con i vertici delle società interessate;

VISTA la Relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione acquisita al prot. 8041 dd.30.11.2020, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata;

RIEPILOGATO che la situazione delle partecipazioni consorziali ex art.20 D.Lgs.n.175/2016, è la seguente, con riferimento alle “partecipazioni dirette”:

Denominazione Società	Quota di partecipaz.al 31.12.2019	Altri riferimenti anagrafici
H2O-Acqua Energia S.r.l.	50,00%	con sede in Martignacco (33040 - UD), Via della Vecchia filatura, n.10/1, loc.Torreano, Codice Fiscale e Partita IVA 02478900307 – Numero REA UD264022 – attiva
FRIULAB S.r.l.	7,90%	con sede in Udine (33100 – UD), Via del Cottonificio n.60, Codice Fiscale e Partita IVA 02214410306 – Numero REA UD243696 - Cod.ATECO 71201 – attiva - soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC S.p.A.
BONITER S.r.l.	1,58%	con sede in Venezia (30121 – VE), Cannaregio, n.122, Stradario 00051, Codice Fiscale 80000810277, Partita IVA 00681620274 – Numero REA VE63775 – attiva

NERO' S.r.l.	0,08%	con sede in Roma, Via di Santa Teresa, n.23, Codice Fiscale 80035370586, Partita IVA 14115351000 – Numero REA RM152289 – attiva
--------------	-------	---

DATO INOLTRE ATTO CHE, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata, applicando i criteri dettati dal TUSP, si prevede il mantenimento delle seguenti società, presenti al 31/12/2019, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione:

H2O-Acqua Energia S.r.l. (50%): sede in Martignacco (33040 - UD), Via della Vecchia filatura, n.10/1, loc. Torreano, Codice Fiscale e Partita IVA 02478900307 – Numero REA UD264022 – attiva, rientrando tra le “società a controllo pubblico” ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- la partecipazione nella Società H2O S.r.l. è incardinata tra le partecipazioni di cui all’art.4, comma 7 del D.Lgs.175/2016 [*Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici [...], nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili*];
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Patrimonio Netto di € 78.707,00 e un Capitale Sociale di € 10.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 50% registrata per € 10.000,00;
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2017 un Patrimonio Netto di € 88.294,00 e un Capitale Sociale di € 10.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 50% registrata per € 10.000,00;
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2018 un Patrimonio Netto di € 114.183,00 e un Capitale Sociale di € 10.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 50% registrata per € 10.000,00;
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 101.419,00 e un utile netto di € 64.526,00, decrementato rispetto all’esercizio 2015 (€ 174.524,00 utile ante imposte e € 117.984,00 utile netto);
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2017 un utile di esercizio ante imposte di € 103.592,00 e un utile netto di € 73.587,00;
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2018 un utile di esercizio ante imposte di € 138.657,00 e un utile netto di € 98.888,00;
- la partecipazione in H2O S.r.l. presentava al 31.12.2019 un utile di esercizio ante imposte di € 141.119 e un utile netto di € 100.923;
- in applicazione al provvedimento della Deputazione Amministrativa N. 24/d/20 dd. 23.01.2020 sono state avviate tutte le iniziative funzionali alla raccolta di dati e informazioni utili al Consiglio dei Delegati, per l’adozione di un eventuale provvedimento di avvio della procedura di acquisizione dell’intero pacchetto delle quote societarie di H2O Acqua Energia s.r.l. e per l’acquisto dell’immobile ospitante la centralina da Udine e Gorizia Fiere S.p.A.
- in applicazione al provvedimento della Deputazione Amministrativa N. 384/d/20 dd. 15.10.2020, il Consorzio ha affidato incarico per i servizi di determinazione del valore corrente teorico al 31.12.2019 della società H2O Acqua Energia s.r.l. con perizia giurata di stima del valore delle quote societarie;
- in data 12.10.2020 la società H2O-Acqua Energia s.r.l. ha trasmesso al Consorzio la perizia valutativa tecnico-economica redatta dall’ing. Fabio Bellabona, acquisita al protocollo consortile n. 6720, al fine di sviluppare stime del valore della Società/Azienda, anche tenendo conto di criteri alternativi di valutazione (tecnico – industriali ed economico – finanziari), nella prospettiva di potenziali operazioni straordinarie relative alla Società e / o cessioni di quote da parte dai Soci.

BONITER S.r.l. (1,58%): sede in Venezia (30121 – VE), Cannaregio, n.122, Stradario 00051, Codice Fiscale 80000810277, Partita IVA 00681620274 – Numero REA VE63775 – attiva, rientrante tra le “società a controllo pubblico” ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- la società è proprietaria dell’immobile situato in Venezia e adibito - a seguito di contratto di locazione - a sede di ANBI Veneto, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica operanti nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2016 un Capitale Netto di € 1.833.006,00 e un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile del 1,58% registrata per € 5.761,59;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2017 un Capitale Netto di € 1.833.014,00 e un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile del 1,58% registrata per € 5.761,59;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2018 un Patrimonio Netto di € 1.833.157,00 e un Capitale Sociale di € 344.306,00, rispetto alla partecipazione consortile del 1,58% registrata per € 7.273,78;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 100,00 e un utile netto di € 54,00, sostanzialmente paragonabile al risultato dell’esercizio 2015 (€ 453,00 utile ante imposte e € 381,00 di utile netto);
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2017 un utile di esercizio ante imposte di € 132,00 e un utile netto di € 9,00;
- la società Boniter S.r.l. presentava al 31.12.2018 un utile di esercizio ante imposte di € 196,00 e un utile netto di € 143,00;
- la società Boniter s.r.l. presentava al 31.12.2019 un utile di esercizio ante imposte, coincidente con l’utile netto, di € 71,00;
- in applicazione al provvedimento della Deputazione Amministrativa n.363/d/16 dd.21.12.2016, con nota prot.n.10.289 dd.21.12.2016, il Consorzio ha rappresentato alla Società la necessità di procedere, come previsto dall’art.26 comma 1, ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni introdotte dal D.Lgs.n.175/2016;
- agli atti è depositato il Verbale di Assemblea in cui l’Amministratore unico relaziona in merito alla ipotesi di futura cessione a terzi dell’immobile di proprietà;
- la società Boniter S.r.l. non presenta particolari criticità finanziarie: gli Amministratori non percepiscono compensi; non ci sono oneri a carico dei bilanci consortili; tutte le spese di gestione dell’immobile di proprietà della Società sono a carico dell’affittuario;

NERO’ S.r.l. (denominazione precedente Società Immobiliare Santa Teresa S.r.l.) (0,08%): sede in Roma, Via di Santa Teresa n.60, Codice Fiscale e Numero REA 80035370586 - Cod.ATECO 71201 – attiva, rientrante tra le “società a controllo pubblico” ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell’art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- la Società Nerò S.r.l., proprietaria dell’immobile situato in Roma e adibito a sede nazionale di ANBI e SNEBI, è partecipata da numerosi Consorzi di bonifica italiani;
- la partecipazione in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l presentava al 31.12.2016 un Patrimonio Netto di € 65.495,00 e un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,1% registrata per € 64,50;
- la partecipazione in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l presentava al 31.12.2017 un Patrimonio Netto di € 65.495,00 e un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,1% registrata per € 64,50;
- la partecipazione in Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l presentava al 31.12.2018 un Patrimonio Netto di € 65.572,00 e un Capitale Sociale di € 64.500,00, rispetto alla partecipazione consortile del 0,1% registrata per € 64,56;
- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 10.062,00 e un utile netto di € 0,00, sostanzialmente paragonabile al risultato dell’esercizio 2015 (€ 10.879,00 utile ante imposte e € 0,00 di utile netto);

- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2017 un utile di esercizio ante imposte di € 15.175,00 e un utile netto di € 0,00;
- la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. presentava al 31.12.2018 un utile di esercizio ante imposte di € 25.812,00 e un utile netto di € 77,00;
- dopo la chiusura dell'esercizio 2018 sono intercorsi i seguenti fatti:
  1. la Società Immobiliare di Via di Santa Teresa S.r.l. ha modificato lo Statuto in data 29.07.2019 variando la denominazione sociale in NERO' S.r.l., ampliando le attività dell'oggetto sociale e conferendo delega al CdA per l'aumento del capitale sociale;
  2. la società NERO' S.r.l. ha depositato in data 25.10.2019 presso il Registro Imprese competente la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 18.09.2019 di aumento a pagamento del capitale sociale per € 10.000,00 da offrire in sottoscrizione a terzi; nella stessa deliberazione il CdA ha stabilito ai sensi dell'art. 2389 c.c. un compenso a remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche dell'importo di € 20.000,00 lordi annui, suddiviso in € 10.000 per il Presidente, € 5.000 per il Vice Presidente e € 5.000 per altro consigliere;
- la Società Nerò S.r.l. presentava al 31.12.2019 un Patrimonio Netto di € 76.151 e un Capitale Sociale di € 74.500, rispetto alla partecipazione consortile dell' 0,08% registrata per € 64,00;
- la Società Nerò S.r.l. presentava al 31.12.2019 un utile di esercizio ante imposte di € 13.834 e un utile netto di € 579;
- la Società Nerò S.r.l. non presenta al 31.12.2019 particolari criticità finanziarie: non ci sono oneri a carico dei bilanci consortili; tutte le spese di gestione dell'immobile di proprietà della Società sono a carico dell'affittuario;

DATO INOLTRE ATTO CHE, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata e delle iniziative condivise con i soci, si prevede la dimissione della quota di partecipazione posseduta nella società FRIULAB s.r.l. nell'ottica di allargamento della compagine sociale ai soli gestori del servizio idrico integrato e con garanzia del Consorzio di ottenere gli stessi servizi attualmente erogati dalla società, con applicazione dei prezzi di listino soci, per un periodo di 60 mesi successivi alla data di efficacia del trasferimento della partecipazione societaria del Consorzio.

RITENUTO OPPORTUNO riepilogare per FRIULAB s.r.l. gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nella scheda tecnica di dettaglio inserita nella Relazione tecnica, allegata alla presente deliberazione, come di seguito sintetizzati:

FRIULAB S.r.l. (7,90%): sede in Udine (33100 – UD), Via del Cotonificio n.60, Codice Fiscale e Partita IVA 02214410306 – Numero REA UD243696 - Cod.ATECO 71201 – attiva e soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC S.p.A., rientrante tra le “società a controllo pubblico” ai sensi del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'art.2 del D.Lgs.n.175/2016:

- l'Assemblea dei Soci di FRIULAB S.r.l. dd.23.02.2017, come risulta dal Verbale n.89858/39834 di rep. Notaio Bruno Panella di Udine, ha deliberato di adottare un nuovo statuto sociale, conforme alle sopravvenute disposizioni di legge ed in particolare alle disposizioni di cui al D.Lgs.19.08.2016, n.175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), nonché alle esigenze operative della Società;
- la partecipazione nella Società FRIULAB S.r.l. è incardinata tra le partecipazioni *in house* di cui all'art.4, comma 4 del D.Lgs.175/2016 [*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*] (artt.1 e 3 dello Statuto);
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAFC S.p.A., presentava al 31.12.2016 un Patrimonio Netto di € 1.524.908,00 e un Capitale Sociale di € 100.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 7,90% registrata per € 9.147,80;



- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAF/C, presentava al 31.12.2017 un Patrimonio Netto di € 1.540.600,00 e un Capitale Sociale di € 100.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 7,90% registrata per € 9.147,80;
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAF/C, presentava al 31.12.2018 un Patrimonio Netto di € 1.562.832,00 e un Capitale Sociale di € 100.000,00, rispetto alla partecipazione consortile del 7,90% registrata per € 9.147,80;
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAF/C, presentava al 31.12.2016 un utile di esercizio ante imposte di € 189.294,00 e un utile netto di € 142.511,00, incrementato rispetto all'esercizio 2015 (€ 170.212,00 utile ante imposte ed € 121.010,00 utile netto);
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAF/C, presentava al 31.12.2017 un utile di esercizio ante imposte di € 23.808,00 e un utile netto di € 15.693,00;
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAF/C, presentava al 31.12.2018 un utile di esercizio ante imposte di € 32.180,00 e un utile netto di € 22.233,00;
- la partecipazione in FRIULAB S.r.l., soggetta a Direzione e Coordinamento di CAF/C, presentava al 31.12.2019 un utile di esercizio ante imposte di € 81.892 e un utile netto di € 55.921;
- in data 28.02.2020 i soci di Friulab, ritenendo strategico ampliare la platea dei soci a società operanti nell'ambito del servizio idrico integrato, hanno indicato alcune condizioni per il trasferimento a terzi delle quote del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, con rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione ed impegno all'applicazione dei prezzi di listino soci, attualmente in vigore, per un periodo di 60 mesi successivi alla data di efficacia del trasferimento della partecipazione societaria del Consorzio:
  - il potenziale acquirente deve essere gestore del Servizio Idrico Integrato operante secondo il modello "in house providing";
  - l'avviso di alienazione quota dovrà prevedere l'acquisizione di quote da parte di tutti i soggetti che formuleranno un'offerta comunque superiore alla base di gara, secondo proporzioni e meccanismi stabiliti dall'avviso stesso.
- in data 1 ottobre 2020, è stato pubblicato l'avviso pubblico per la vendita dell'intera quota di partecipazione detenuta in FRIULAB s.r.l. per un valore a base d'asta di € 128.000,00 e con scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 16 novembre 2020;
- entro il termine indicato dall'avviso pubblico non è pervenuta alcuna offerta per l'acquisto della quota detenuta dal Consorzio in Friulab s.r.l.;
- in data 19.11.2020 (prot. 7757/2020) il Consorzio ha chiesto al Presidente di Friulab s.r.l. di attivarsi per organizzare un incontro tra i soci al fine di valutare ed assumere le iniziative più opportune e condivise in esito all'asta deserta;

EVIDENZIATO, altresì, che le Società, che si intendono mantenere, presentano un sostanziale equilibrio economico e hanno proceduto ad operazioni di contenimento dei costi e di adeguamento statutario;

PRESO ATTO che sono state redatte le schede di rilevazione per gli adempimenti previsti per il censimento annuale e per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 31/12/2019, sulla base dei modelli emanati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DATO ATTO che si prevede la dismissione della partecipazione nella società FRIULAB s.r.l. e che non sussistono le condizioni per procedere ad alienazioni, razionalizzazioni, aggregazioni o messa in liquidazione delle partecipazioni detenute nelle società H2O Acqua Energia S.r.l., Boniter s.r.l. e Nerò s.r.l.;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2016 n. 175 - *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*,

RAVVISATA la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di procedere con i poteri del Consiglio dei Delegati all'adozione del Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 2016 – Revisione periodica ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175 del 2016 delle partecipazioni e determinazioni conseguenti anno 2020 e dare efficacia allo stesso nelle tempistiche indicate dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 22 – 4° comma L.R. 28/02;

VISTI gli artt. 11 comma 2 lett. q bis) e 15) dello Statuto consortile;

con separate votazioni riguardanti il contenuto del presente provvedimento e la dichiarazione di immediata esecutività dello stesso;

all'unanimità dei voti,

#### DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs.n.175/2016, la Revisione annuale delle partecipazioni direttamente detenute dal Consorzio alla data del 31.12.2019, accertandole come da relazione acquisita a prot. n. 8041 dd. 30.11.2020 Relazione tecnica e Schede di dettaglio sulle singole partecipazioni;
- di dare atto che si prevede la dismissione della quota di partecipazione *“diretta”* (7,9%) ex artt. 20 e 24 del D.Lgs.n.175/2016 nella società FRIULAB S.r.l. per la quale si rinvia agli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e trattati in dettaglio nella scheda inserita nell' allegato 1- Relazione tecnica e Schede di dettaglio sulle singole partecipazioni;
- di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti partecipazioni *“dirette”*, ex artt. 20 e 24 del D.Lgs.n.175/2016 presenti al 31.12.2019 per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e trattati in dettaglio nelle schede inserite nell' allegato 1- Relazione tecnica e Schede di dettaglio sulle singole partecipazioni-aggiornando gli indirizzi per il proseguimento delle attività giuridico-amministrative come segue:

Denominazione Società	Quota di partecipazione al 31.12.2019	Esiti della revisione periodica
H2O- Acqua Energia S.r.l.	50%	Mantenimento della partecipazione (art.4, comma 7 D.Lgs.n.175/2016) con l'indirizzo di acquisire tutte le quote societarie.
BONITER S.r.l.	1,58%	Mantenimento della partecipazione (art.4, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016). Promuovere attivamente l'aggiornamento dello statuto societario. Eseguire il monitoraggio annuale del risultato economico.

NERO' S.r.l.	0,08%	Mantenimento della partecipazione (art.4, comma 3 del D.Lgs.n.175/2016). Statuto aggiornato in data 23.07.2019. Eseguire il monitoraggio annuale del risultato economico.
--------------	-------	---

- di precisare che per la Società H2O- Acqua Energia S.r.l., operante nella “produzione di energia da fonti rinnovabili” (ex.art.4 co.7 D.Lgs.n.175/2016) è stato avviato un percorso finalizzato all’acquisizione di tutte le quote societarie nell’ottica di implementazione del Piano energetico consortile;
- di precisare, per quanto concerne il mantenimento della partecipazione nelle società NERO' S.r.l. e Boniter S.r.l., che la convenienza economica del mantenimento delle partecipazioni risulta dall’evidenza che essendo ANBI l’Associazione di categoria di riferimento dei consorzi italiani, nel caso in cui venissero vendute le quote delle società, i consorzi associati dovrebbero comunque contribuire all’acquisto o all’affitto di un altro immobile da adibire a sedi di ANBI e che ciò potrebbe comportare un onere probabilmente maggiore per i consorzi medesimi;
- di precisare che non sono note, in quanto discendenti dalle società sopra elencate, “partecipazioni indirette” in altre società, ovvero partecipazioni detenute dal Consorzio per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico;
- di precisare che sono registrate al patrimonio altre due partecipazioni in soggetti giuridici non qualificati come società (CEA Consorzio Energia Acque di Ferrara e Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area dell’Aussa Corno in liquidazione), le quali non sono contemplate nel presente atto;
- di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Consorzio;
- di procedere, ai sensi di legge e di statuto, alla realizzazione degli indirizzi ivi contenuti;
- di pubblicare la presente ricognizione sul sito istituzionale del Consorzio;
- di comunicare al competente organo istituito presso il Ministero delle Finanze e alla sezione di controllo della Corte dei Conti l’esito della presente ricognizione, ai sensi del D.Lgs.n.175/2016;
- di autorizzare il Presidente a provvedere alla assunzione degli atti inerenti e conseguenti l’attuazione del presente provvedimento;
- di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica del Consiglio dei Delegati nella sua riunione immediatamente successiva, ai sensi degli artt. 11 comma 2 lett. q bis) e dell’art. 15 dello Statuto consortile;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo trattandosi di atto assunto per le motivate ragioni d’urgenza descritte in premessa.

IL SEGRETARIO  
f.to Armando Di Nardo

IL PRESIDENTE  
f.to Rosanna Clocchiatti

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI**

**L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 04.12.2020 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile il ..... con le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 11.12.2020;
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. .... in data ..... alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 – 1° comma
  - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
  - b) il conto consuntivo;
  - c) lo statuto consortile;
  - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
(dr. Armando Di Nardo)

**ESECUTIVITA'**

**IL SEGRETARIO ATTESTA**

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30.11.2020

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 – 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 – 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. .... del ..... così come disposto dall'art. 23 – 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota ..... del ..... pervenuta al Consorzio il .....

IL SEGRETARIO  
(dr.Armando Di Nardo)